Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Mercoledì, 18 novembre 1925** — **Numero 268**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione « del fascicolo 2° del vol. VIII - 1925 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, contenente i provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 settembre 1925.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge n. 1917, che reca nuove norme per il servizio di radioaudizione circolare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 13 novembre corrente, per inesattezza della copia trasmessa, nel secondo rigo dell'art. 27, là dove dice: « tascabile » deve leggersi: « tassabile », come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2217.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1925, n. **1898.**

Applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Ascoli Piceno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettere *a*) e *b*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 6 agosto 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Ascoli Piceno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Ascoli Piceno è autorizzata a percepire dei diritti di segreteria sugli atti e certificati da essa rilasciati in conformità della seguente tariffa:

1° per scritturazioni di pagine o frazione di pagina (indistintamente per tutti gli atti oltre all'eventuale diritto fisso), L. 0.75;

2° per ogni certificato della Camera e per ogni vidimazione di firma non altrimenti specificati, L. 2.50;

3° per ogni certificato di uso accertato di piazza, L. 5;

4° per ogni certificato di nuove costatazioni di usi di piazza, L. 10;

5° per ogni certificato di prezzi e corsi accertati, L. 5;

6° per ogni certificato di prezzi e corsi non accertati, L. 10;

7° per ogni copia di atti camerali e relativa autenticazione, L. 5;

8° per ogni certificato per esenzione tassa di lusso per merci provenienti dall'estero, L. 0.50;

9° per ogni certificato d'iscrizione nei ruoli, L. 10;

10° per ogni svincolo di cauzione di mediatori, L. 3;

11° per ogni dichiarazione di mutamento di cauzione di mediatori, L. 2;

12° per ogni certificato d'idoneità ad esercitare pubbliche funzioni, L. 10;

13° per ogni carta di legittimazione per viaggiatori di commercio, L. 1.50;

14° per ogni certificato d'idoneità a concorrere ad aste, ad appalti pubblici ed a licitazioni e gare, L. 10;

15° per ogni certificato per uso d'incasso di somme presso le Regie tesorerie ed altri uffici pubblici, L. 2;

16° per ogni designazione di arbitri, L. 10;

17° per la iscrizione o reiscrizione in uno dei ruoli tenuti dalla Camera, L. 50.

Nota. — Per le certificazioni e constatazioni di atti e fatti compiuti fuori d'ufficio, oltre al pagamento dei diritti della tariffa, incombe alla parte interessata anche il pagamento del rimborso delle spese di locomozione oltre alle vacazioni e alle trasferte nella misura seguente:

per ogni vacazione di due ore, L. 10;

per ogni trasferta non compresa la notte e per ogni giorno, L. 50;

per ogni trasferta compresa la notte e per ogni giorno, L. 75;

Qualora la distanza non superi i due chilometri, non vi ha luogo alla trasferta.

Il rimborso delle spese di locomozione, le vacazioni e le trasferte vanno a profitto della persona delegata dalla Camera all'incarico.

Art. 2.

I diritti di cui sopra saranno riscossi con le norme stabilite nell'annesso regolamento firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate per la percezione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Ascoli Piceno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 53. — GRANATA.

Regolamento per la riscossione dei diritti di segreteria sugli atti rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Ascoli Piceno.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio di Ascoli Piceno quelli che emanano direttamente dalla presidenza e sono firmati dal presidente e dal segretario capo o da chi ne fa le rispettivamente le veci e sono muniti del bollo d'ufficio.

Le copie e gli estratti degli atti della Camera, dei documenti onde sono corredati ed in genere delle carte che sono depositate in archivio vengono autenticate dal segretario capo o dal sostituto e vistati dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 2.

La Camera, oltre che a rilasciare atti in base a quanto risulta dai suoi registri e dal proprio archivio, può anche emetterne, e sempre in relazione ai propri scopi, in base a quanto risulta da sua conoscenza e da informazioni assunte, facendo però in questo caso rilevare la circostanza.

Art. 3.

I diritti di segreteria sono percepiti per tutti gli atti rilasciati e per tutte le operazioni eseguite come dalla elencazione della annessa tariffa.

Art. 4.

Le domande per il rilascio dei certificati, estratti e copie di atti di ufficio devono essere presentate per iscritto alla segreteria della Camera.

Alle istanze verrà dato corso per ordine di presentazione ed i certificati, salva la necessità di ricerche di ufficio, saranno rilasciati possibilmente entro il termine di una settimana dalla richiesta.

Art. 5.

Al momento della produzione dell'atto di richiesta gli interessati dovranno pagare alla Camera, e salve sempre le esenzioni previste dalle leggi speciali, i diritti fissi segnati dalla tariffa annessa al decreto e che si riferiscono solamente alla redazione dell'atto, non essendovi quindi comprese le spese cui abbia ad incorrere materialmente la Camera per carta da bollo, per spedizione, ecc.

Il versamento degli importi dei diritti applicati sarà comprovato dalla applicazione di corrispondenti marche amministrative che saranno annullate dal bollo di ufficio.

Art. 6.

Le marche amministrative sono stampate a cura della Camera e consegnate al tesoriere camerale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal presidente e dal segretario capo della Camera e dal tesoriere. Copia della fattura sarà allegata al verbale della consegna.

Il prelevamento delle marche sarà fatto mediante appositi buoni firmati dal segretario capo e registrati dalla ragioneria e trimestralmente sarà fatto il versamento degli importi riscossi al tesoriere, che rilascierà regolare quietanza.

Art. 7.

Non sono soggetti a diritto qualsiasi gli atti rilasciati ad Enti pubblici per uso proprio; spetterà però alla Camera il rimborso delle eventuali spese incontrate.

Art. 8.

Non si darà visione nè copia sia dei comunicati governativi sia degli atti e deliberazioni riguardanti il patrimonio od inerenti all'interesse esclusivo della Camera, a meno che non venga fatta richiesta dall'autorità amministrativa o giudiziaria e non ne sia dato speciale ordine dal presidente della Camera o da chi per esso.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2218.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1925, n. 1899.

Applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Catanzaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettera *d*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 30 aprile 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Catanzaro;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Catanzaro è autorizzata ad imporre una tassa sul commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi, ed altri locali in genere sia pubblici che privati è stabilita nella misura seguente, e per il periodo di cui all'art. 5 della presente tariffa:

a) per gli esercizi temporanei di manifatture, biancheria di lusso, maglieria, seteria, pellicceria, confezioni di mode, gioielleria, oggetti d'arte, aperti da un giorno ad un mese, L. 40; per ogni trimestre successivo, L. 60;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli, la tassa va ridotta alla metà.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura che segue, e per il periodo di cui all'art. 5 del presente decreto:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 10;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi, mobili o veicoli a trazione animale, L. 30;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo veicoli a trazione meccanica, L. 100.

Art. 4.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti le tasse stabilite come sopra vanno ridotte ad un terzo.

Art. 5.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della circoscrizione, e limitatamente al periodo cui essa si riferisce.

La tassa pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa di commercio temporaneo e girovago:

a) gli esercizi temporanei e ambulanti per la vendita di derrate e generi alimentari di consumo popolare;

b) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dalla imposta principale camerale;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato limitatamente ai Comuni dove le fiere ed i mercati hanno luogo;

d) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

e) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio anche se prendono in fitto locali per esporre i loro campioni, purchè durante la mostra stessa non compiano vendite nè in detti locali, nè presso famiglie private;

f) gli esercizi dove si effettuino vendite a scopo di beneficenza.

Art. 7.

La tassa sarà riscossa con le norme contenute nell'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Catanzaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 54. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Catanzaro.

Art. 1.

Chiunque apre un esercizio temporaneo di vendita di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia in luoghi chiusi, alber-

ghi, stabilimenti di bagni, clubs, esercizi e locali pubblici o privati, ovvero eserciti il traffico ambulante con banco fisso o mobile o con veicolo e con qualsiasi altro mezzo e qualunque sia la sua nazionalità, deve pagare la tassa di cui all'art. 50, lettera *d*), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, numero 750, nella misura fissata dal Regio decreto che commisura la tassa stessa ed in base alle norme del presente regolamento.

Art. 2.

L'esercente il commercio temporaneo e girovago dovrà fare denuncia del suo esercizio alla Camera di commercio ai termini dell'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e nei Comuni ove non ha sede la Camera, al rispettivo sindaco.

Contemporaneamente dovrà effettuare il pagamento presso il cassiere della Camera o l'esattore comunale, della corrispondente tassa, stabilita nella tariffa di cui al Regio decreto che autorizza l'applicazione della tassa stessa, e del corrispondente aggio di cui all'art. 6 del presente regolamento.

L'esercente non potrà iniziare il suo commercio senza avere ottenuto dalla Camera il certificato di cui all'ultimo comma del suindicato art. 64.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome, cognome, paternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio, nonchè il valore complessivo della merce che viene posta in vendita.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata dell'esercizio oltre il termine denunciato, deve dare avviso alle autorità di cui all'art. 2, del nuovo periodo di esercizio, e pagare la tassa relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui all'art. 2 e seguente, del presente regolamento, ovvero facciano la dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti oltre al pagamento della tassa dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, salvo la facoltà di cui al R. decreto 11 gennaio 1923, n. 264, relativo alla oblazione stragiudiziale.

Art. 6.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento, ha diritto alla metà dell'ammontare della tassa.

Agli esattori comunali incaricati del servizio per l'applicazione della tassa spetterà l'aggio previsto dall'art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 7.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione della tassa e le eventuali intimazioni di pagamento saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 8.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni, e verseranno l'ammontare delle tasse riscosse, trattenendo l'aggio a loro spettante, al cassiere della Camera nei modi e entro i termini di tempo in cui si eseguisce il versamento della imposta camerale.

Art. 9.

La decisione di ogni controversia sull'applicazione e misura della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi spetta alla Camera, la quale emetterà le sue decisioni solo per quei ricorsi che saranno accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento della tassa salvo rimborso.

Le spese di perizia dipendenti da infondata opposizione dell'esercente saranno a carico di quest'ultimo.

Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 51 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 10.

Per tutto quanto non è previsto dal presente regolamento hanno vigore le norme in proposito contenute nel R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e nel relativo regolamento 4 gennaio 1925, n. 29.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2219.

REGIO DECRETO 21 giugno 1925, n. 1943.

Disposizioni per l'allenamento periodico del personale navigante o specializzato della Regia aeronautica, in congedo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il R. decreto 28 marzo 1923, n. 62, che istituisce la Regia aeronautica e il R. decreto 28 agosto 1921, n. 1275, contenente disposizioni per l'allenamento del personale navigante del Regio esercito in congedo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra e della marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti coloro che appartengono al personale navigante o specializzato con obbligo di volo dell'Aeronautica in congedo, devono denunciare, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, tale loro qualità nonchè il proprio nome, cognome, classe, leva, numero e data del proprio brevetto e l'attuale residenza, al distretto militare nel cui territorio risiedono o, quanto meno, al locale comando dei carabinieri Reali.

I piloti di aeroplano e di idrovolante dovranno inoltre indicare nella detta denuncia l'ultimo apparecchio pilotato.

Il Commissariato d'aeronautica potrà, per speciali circostanze, prorogare fino a sei mesi il termine di cui al primo comma del presente articolo.

I Comandi di distretto e dei carabinieri Reali, compileranno un dettagliato elenco del personale che avrà fatto la denuncia e lo trasmetteranno, entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma o del termine prorogato di cui nel precedente comma, all'ufficio del capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica (ufficio istruzione).

Art. 2.

Il personale che avrà omesso la denuncia di cui al precedente articolo, perderà il diritto di restare nella Regia aeronautica se appartenente attualmente al personale in congedo del Regio esercito o della Regia marina; o passerà nel personale di governo se già appartenente al personale in congedo della Regia aeronautica.

Coloro invece che avranno fatto tempestivamente la predetta denuncia saranno inscritti, previo nulla osta dei Ministri militari interessati e ad insindacabile giudizio del Commissariato, nella riserva aeronautica (personale navigante o specializzato con obbligo di volo), istituita col decreto Commissariale 5 marzo 1924, salvo l'obbligo dell'allenamento periodico nei termini e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

L'allenamento che dovrà essere eseguito dal personale navigante o specializzato in congedo, inscritto nella riserva aeronautica, consisterà in esercitazioni periodiche, il cui succedersi è determinato nel seguente art. 4.

La durata delle esercitazioni sarà limitata al tempo strettamente indispensabile perchè il personale mantenga la conoscenza del materiale e del suo impiego, e sarà determinata di anno in anno.

Al termine di ogni periodo di allenamento il personale dovrà dimostrare, con apposite prove, di possedere le qualità necessarie per continuare nella carica aeronautica di cui possiede il brevetto e rimanere inscritto nella riserva.

Art. 4.

Le esercitazioni di allenamento di cui al precedente articolo si succederanno a periodi:

annuali:

per i piloti di aeroplano e di idrovolante;

per i comandanti di dirigibile (in 1ª e in 2ª);

biennali:

per gli ufficiali osservatori di aeroplano e di idrovolante;

per gli ufficiali di bordo di dirigibile;

per i militari di truppa motoristi e timonieri di dirigibile;

per i militari di truppa motoristi, mitraglieri di aeroplano e di idrovolante.

Art. 5.

Il Commissariato di aeronautica ha la facoltà di affidare anche a ditte o società private, mediante opportune garanzie e regolari contratti, l'incarico di allenamento del personale navigante in congedo.

Art. 6.

Il Commissariato di aeronautica (ufficio del capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica) determinerà anno per anno:

a) il numero del personale da allenare per ciascuna categoria;

b) quali campi militari di aviazione sono destinati all'allenamento del personale di cui trattasi;

c) i periodi entro i quali dovrà compiersi l'allenamento per ciascuna specialità di personale;

d) le specie delle esercitazioni e le prove che deve compiere il personale di ciascuna specialità per conservare l'idoneità al servizio navigante.

Art. 7.

Il personale in congedo di cui ai precedenti articoli che desidera compiere l'allenamento volontariamente, dovrà inoltrare domanda all'ufficio del capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica entro il termine che sarà da quest'ultimo fissato di volta in volta, corredando la domanda stessa della propria tessera e, ove abbia in precedenza compiuto l'allenamento, del brevetto di allenamento.

Lo stesso personale ha la facoltà di indicare nella detta domanda in quali dei campi designati dalle autorità aeronautiche desidera compiere l'allenamento e il periodo di tempo preferito. Tenendo conto per quanto è possibile di tali desideri, l'ufficio del capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica ripartirà il personale navigante in allenamento nei campi e idroscali stabiliti e provvederà ad avvertire gli interessati dell'epoca e delle località in cui dovranno presentarsi.

Ove il numero delle domande superi il contigente annuo fissato, gli ultimi che avranno presentata domanda saranno rinviati all'allenamento dell'anno successivo.

Qualora però le domande non raggiungano il contingente stabilito, il Commissario per l'aeronautica potrà richiamare di autorità, con precetti individuali, tutto quel personale che sarà necessario per completare il contingente predetto.

Art. 8.

Il personale ammesso all'allenamento sarà, per tutta la durata dell'allenamento stesso, considerato a tutti gli effetti di legge, come richiamato in servizio, ed avrà pertanto diritto, dal giorno in cui si recherà alla prescritta visita psico-fisiologica e in ragione della durata dell'allenamento agli assegni fissi spettantigli per il proprio grado, all'indennità di spostamento e di trasferta nonchè alle indennità di volo di cui all'art. 6 del R. decreto 28 marzo 1923, n. 645.

A coloro che avranno ultimato l'allenamento periodico e superate con esito favorevole le prove finali stabilite, a termine dell'art. 6, dall'ufficio del capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica, spetteranno inoltre i seguenti premi:

Ufficiali:

1° comandante di dirigibile (in 1ª e in 2ª), L. 600;

2° ufficiale di bordo, L. 600;

3° piloti di aeroplano e di idrovolante, L. 1000;

4° osservatori di aeroplano e di idrovolante, L. 1000.

Truppa:

1° pilota di aeroplano e di idrovolante, L. 1000;

2° motorista di dirigibile, L. 600;

3° timonieri di dirigibile, L. 400;

4° motorista mitragliere di aeroplano e di idrovolante, L. 750.

Il Commissariato di aeronautica non è tenuto a fornire al personale di truppa alcun effetto di vestiario. Detto personale pertanto avrà, come anche l'avranno gli ufficiali, la facoltà di indossare durante l'allenamento i propri abiti borghesi con l'uso però di un bracciale al quale saranno applicati i distintivi di grado.

Art. 9.

Normalmente il personale inscritto nella riserva verrà richiamato alle armi per la durata dei periodi di allenamento.

Potrà inoltre essere richiamato in occasione di esercitazioni collettive di unità aeronautiche, isolate o in concorso con le forze del Regio esercito e della Regia marina.

Art. 10.

Il personale che dimostri di volta in volta di esercitare il volo abitualmente per esercizio della propria professione civile, sarà dispensato dall'obbligo dell'allenamento periodico.

Il Commissariato per l'aeronautica ha inoltre la facoltà di esonerare dall'allenamento periodico il personale che, per giustificati motivi da comprovarsi a cura e spese del personale stesso, non possa presentarsi all'allenamento o non possa ultimarlo salvo l'obbligo dell'allenamento nell'anno successivo.

Art. 11.

Il personale che non può eseguire o ultimare l'allenamento per menomate condizioni psico-fisiologiche o per inettitudine, sarà inscritto, ad insindacabile giudizio del Commissariato di aeronautica, nel personale di governo della riserva aeronautica.

Tale provvedimento, salvo più gravi sanzioni a norma di legge, sarà in ogni caso adottato nei riguardi di quel personale che sia stato esonerato dall'allenamento per motivi disciplinari, per cattiva condotta morale e politica e potrà essere adottato anche per quello che non avrà risposto alla chiamata di cui all'ultimo comma dell'art. 7.

Il personale che sia stato allontanato dai corsi di allenamento per i motivi di cui al precedente comma, non avrà diritto per il tempo in cui è stato presente all'allenamento, che al solo stipendio e all'indennità di spostamento, esclusa ogni altra indennità.

Art. 12.

L'obbligo dell'allenamento periodico cessa per i militari di truppa al compimento del 37° anno di età, per gli ufficiali inferiori al compimento del 39° anno e per gli ufficiali superiori al compimento del 42° anno.

Per il tempo successivo saranno inscritti fra il personale non navigante della riserva aeronautica.

Art. 13.

Il R. decreto 28 agosto 1921, n. 1275, rimane abrogato.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 98. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2220.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 ottobre 1925, n. 19.

Provvedimenti per la finanza locale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 24 settembre 1923, n. 2030, e 16 dicembre 1923, n. 2720, sui dazi di consumo;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3063, relativo all'abolizione della tassa di famiglia e valore locativo ed alla istituzione della imposta sul reddito consumato;

Visti i Regi decreti-legge 23 maggio 1924, n. 759, e 4 gennaio 1925, n. 2, concernenti provvedimenti per la finanza locale;

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, per il riordinamento delle aliquote delle imposte dirette e delle sovrimposte;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' accordata, a favore dei Comuni, una compartecipazione nella misura del 5 per cento, sul provento della vendita nel Regno dei tabacchi lavorati e prodotti secondari.

Art. 2.

La quota di compartecipazione al provento dei tabacchi, di cui al precedente art. 1 sarà versata, mediante vaglia di servizio, dai magazzini di deposito di privative alle sezioni di tesoreria separatamente dalla quota spettante allo Stato, per costituire, presso la Cassa depositi e prestiti, un fondo in conto corrente infruttifero, da ripartirsi fra i diversi Comuni.

La ripartizione sarà fatta in proporzione della popolazione residente in ciascun Comune, secondo i risultati dell'ultimo censimento, ed il pagamento delle singole quote verrà effettuato semestralmente e con l'osservanza delle norme e modalità che verranno stabilite dal Ministero delle finanze.

Art. 3.

I Comuni che abbiano, secondo i dati dell'ultimo censimento, una popolazione residente superiore a 50,000 abitanti, hanno facoltà, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, di imporre un dazio sul consumo del sale commestibile, fino al limite massimo di L. 1 per ogni chilogrammo.

Nel territorio ove vige il monopolio il dazio è riscosso sotto forma di maggiore prezzo di vendita e mediante vaglia postali di servizio, dagli uffici di vendita di generi di privativa, i quali ne verseranno l'importo direttamente alla cassa comunale con detrazione degli oneri indicati all'articolo seguente.

Nel territorio dove non vige il monopolio il dazio è riscosso a cura dei Comuni.

Non è soggetto ad applicazione di dazio il sale che venga introdotto nel territorio del Comune per conto dello Stato.

Art. 4.

Per i maggiori oneri derivanti ai rivenditori e per le maggiori prestazioni degli uffici di vendita, in conseguenza delle disposizioni dell'articolo precedente, dovranno i Comuni provvedere alla determinazione dei relativi compensi, che restano interamente a loro carico.

E' altresì a carico dei Comuni la spesa per il rilascio dei vaglia di servizio.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le norme e modalità per la riscossione ed i versamenti del dazio che si intendono effettuati nell'interesse esclusivo dei Comuni, restando lo Stato esonerato da qualsiasi responsabilità.

Art. 5.

Le Provincie ed i Comuni, che abbiano già istituita o che intendano istituire la imposta sulle industrie, possono farne applicazione, in base ad autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, con aliquote aumentate fino al limite massimo stabilito con l'art. 2 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 759, e con l'art. 2 del R. decreto 4 gennaio 1925, n. 2. Identica facoltà è accordata nei riguardi della imposta comunale di patente.

I Comuni che non intendano provvedere alla applicazione della imposta sulle industrie e di quella di patente, istituite col R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, hanno facoltà di continuare ad applicare, transitoriamente, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, la tassa di esercizio e rivendita che essi abbiano istituita in conformità delle norme legislative vigenti.

Art. 6.

Per l'applicazione della imposta comunale sulla industria e della addizionale provinciale alla imposta stessa, la notificazione dell'accertamento ai contribuenti, già inscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile, potrà essere fatta con avvisi pubblicati all'albo pretorio di ogni Comune ed affissi in luoghi pubblici, con i quali si renda nota rispettivamente l'istituzione della imposta comunale e della addizionale provinciale con indicazione delle aliquote relative.

I ruoli della imposta sulla industria e della addizionale provinciale per i contribuenti indicati al precedente comma, possono essere formati in base al ruolo della imposta di ricchezza mobile senza che occorra la compilazione e pubblicazione della matricola, di cui all'art. 121 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Rimane fermo l'obbligo di procedere all'accertamento ed alla notificazione individuale, alla formazione e pubblicazione della matricola, per i redditi soggetti alla imposta sulla industria ed alla addizionale provinciale la cui valutazione viene fatta dal Comune o dalla Provincia ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 2.

Art. 7.

I Comuni, per i quali i maggiori proventi derivanti dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 3 e 5 non bastino a coprire la diminuzione corrispondente ai tributi che vengono a cessare col 1° gennaio 1926, possono essere, transitoriamente, autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa, ad applicare la tassa di famiglia in base ai regolamenti comunali in vigore alla pubblicazione del presente decreto, limitatamente ai contribuenti che non siano assoggettati alla imposta complementare progressiva sul reddito, ferme le norme stabilite con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 759, modificato con l'art. 6 del R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 2, per quanto riguarda la misura massima della tassa di famiglia applicabile in confronto dei singoli contribuenti.

L'autorizzazione di cui al precedente comma può essere data, in via eccezionale, anche quando, pur non concorrendo le condizioni previste nel comma stesso, permangano per il Comune deficienze di bilancio, dipendenti da spese obbligatorie ed urgenti.

Art. 8.

E' data facoltà alla Giunta provinciale amministrativa di autorizzare i Comuni, per far fronte a spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, ad applicare le tasse sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sulle fotografie e sulle insegne, sul bestiame, sulle bestie da tiro, da sella e da soma e sui cani, di cui all'art. 193, n. 3, della legge comunale e provinciale e le tasse sui pianoforti e sui bigliardi in misura superiore di un quarto a quella massima consentita dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 9.

La facoltà attribuita ai Comuni col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3063, per la istituzione di una imposta generale progressiva sull'insieme del reddito consumato è abrogata.

In sostituzione dell'addizionale alla imposta complementare, di cui all'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3063, e della tassa di famiglia a carico dei contribuenti non soggetti ad imposta complementare di cui al precedente art. 7, i Comuni possono essere autorizzati dal Ministero delle finanze ad applicare una imposta sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze.

Art. 10.

L'imposta sul valore locativo, di cui al precedente art. 9, è dovuta da chiunque abbia a sua disposizione, nel Comune, una casa od un appartamento con mobili propri o di altri, quand'anche non occupi od occupi solo saltuariamente la casa o l'appartamento.

L'aliquota dell'imposta deve essere proporzionale e non può eccedere la misura del 5 per cento.

Art. 11.

Il valore locativo delle abitazioni si determina in base all'affitto reale o presunto.

L'affitto reale è quello risultante dai contratti scritti e verbali; l'affitto presunto è stabilito per via di confronto con le case ed abitazioni che sieno poste in condizioni analoghe.

Art. 12.

Le norme per l'applicazione e riscossione dell'imposta sul valore locativo delle abitazioni, i limiti di esenzione e la misura dell'aliquota, saranno stabiliti con regolamenti comunali, soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa ed alla omologazione del Ministero delle finanze.

Art. 13.

Il limite invariabile, di minuta vendita ai fini dell'applicazione dei dazi di consumo, indicato all'art. 23 dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, è fissato nella misura di litri 100 per il vino e per l'aceto e nella misura di litri 50 per l'alcool, per l'acquavite e per i liquori.

Art. 14.

Il dazio di consumo sui foraggi, riscosso mediante tassa annua fissa per ogni capo di animale equino, di cui alla nota n. 5 della tariffa massima allegata al R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2030, allegato *A*, può essere elevato fino a L. 100 per gli equini di lusso e fino a L. 50 per gli equini da lavoro nei Comuni di prima e di seconda classe, e, rispettivamente, a L. 70 e a L. 40 nei Comuni di terza e quarta classe.

Art. 15.

Quando concorrano le condizioni previste dall'ultimo capoverso dell'art. 19 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, allegato *A*, i Comuni chiusi possono essere autorizzati, in deroga alla disposizione dell'art. 181, comma 3°, del regolamento generale daziario, approvato con R. decreto 25 febbraio 1924, n. 540, a riscuotere il dazio sui materiali da costruzione all'introduzione dei materiali stessi in cinta.

Tale autorizzazione è concessa dal Prefetto della Provincia con motivato decreto, previo parere della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 16.

Il dazio di consumo, sui commestibili di qualità fine non nominati nella tariffa massima, allegata al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, può essere imposto fino al 12 per cento del valore dei generi tassati.

Art. 17.

I Comuni, per i quali, nonostante l'applicazione di tutte le disposizioni contenute o richiamate nel presente decreto, il bilancio presenti ancora un disavanzo, potranno, fino a

concorrenza, essere eccezionalmente autorizzati dal Ministero delle finanze a valersi della facoltà di cui al 2° comma dell'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2720.

Di tale facoltà potrà farsi uso soltanto per il tempo in cui rimarrà in vigore l'art. 7 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030.

Art. 18.

In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni enunciate nei precedenti articoli 13, 14, 15, 16, 17, è autorizzata la revisione dei contratti di appalto stipulati dai Comuni e delle convenzioni di abbonamento con gli esercenti.

Per la definizione delle eventuali controversie sarà adottata rispettivamente la procedura richiamata agli articoli 6 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e 29 dell'allegato *A* del decreto medesimo.

Art. 19.

E' accordata, a favore delle Provincie, una compartecipazione nella misura massima del 10 per cento sul provento della tassa di bollo sugli scambi.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà, di volta in volta, stabilita la misura della compartecipazione, entro il limite predetto, e saranno stabilite le norme sia per il versamento del relativo importo ad apposito conto corrente infruttifero presso la Cassa depositi e prestiti, sia per la sua ripartizione a favore di quelle Provincie che, per insufficienza assoluta di entrate, in relazione ad oneri dipendenti da disposizioni legislative, non possono raggiungere il pareggio del loro bilancio.

Art. 20.

La disposizione dell'art. 11, primo comma, del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1613, riguardante la riduzione da parte dei Comuni e delle Provincie della sovrimposta eccedente il secondo limite autorizzato dall'art. 10 del decreto stesso, avrà il suo inizio di applicazione dal 1° gennaio 1927.

Art. 21.

Nessuna nuova o maggiore spesa, inerente a servizi di carattere statale potrà essere posta a carico dei Comuni e delle Provincie, per effetto di disposizioni legislative emanate dopo la pubblicazione del presente decreto, se non venga contemporaneamente provveduto ad assegnare ai detti Enti i corrispondenti mezzi di entrata.

Art. 22.

Presso il Ministero delle finanze è istituita una Commissione per la finanza locale composta dei seguenti membri:

a) un presidente di sezione del Consiglio di Stato, in servizio attivo od a riposo, presidente;

b) il ragioniere generale dello Stato od un suo delegato;

c) il direttore generale dell'Amministrazione civile;

d) il direttore generale delle Imposte dirette;

e) il direttore generale delle Dogane;

f) il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

g) il presidente della Confederazione nazionale degli Enti autarchici;

h) un altro componente della Confederazione predetta da essa designato;

i) un contribuente, esperto in questioni economiche e finanziarie.

La Commissione è nominata per decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno. I membri non di diritto restano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario del Ministero delle finanze di grado non inferiore al settimo.

Art. 23.

La Commissione per la finanza locale, istituita col precedente art. 22, ha attribuzioni consultive per ciò che si riferisce alla autorizzazione ad applicare le eccedenze di sovrimposte immobiliari ed i dazi di consumo di cui al R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1613, ed agli articoli 3 e 17 del presente decreto, in tutti i casi nei quali il Ministero delle finanze non abbia riscontrato che sussistano le condizioni necessarie per accordare la chiesta autorizzazione. Essa ha del pari attribuzioni consultive per ogni altra questione, relativa alla finanza locale, sopra cui il Ministero delle finanze, reputi di doverla interpellare.

Art. 24.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1926 e rimarranno in vigore fino a che non sarà provveduto al coordinamento di tutte le norme legislative concernenti la finanza locale.

Art. 25.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 103. — GRANATA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga dei concorsi a cattedre universitarie vacanti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 3 ottobre 1925 con il quale sono stati banditi concorsi a cattedre universitarie vacanti;

Decreta:

Il termine della presentazione delle domande ai concorsi predetti fissato per il 12 corrente mese è prorogato a tutto il 28 novembre 1925.

Roma, addì 12 novembre 1925.

Il Ministro: FEDELE.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.